



CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

Provincia di Brescia

Via XX settembre, 32 – 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS) - Tel. 0307405511 - Fax 0307405566 - Codice fiscale 00400530176

www.comune.palazzolosulloglio.bs.it

SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 2018

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale Numero 152 del 23-10-2018

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO ATTUATIVO CONFORME AL PGT VIGENTE, PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI EDILIZI PRIVATI DEL PROGRAMMA INTEGRATO D'INTERVENTO DENOMINATO COMPARTO DI INTERVENTO STRATEGICO N. 10 (CIS 10).

Nell'anno duemiladiciotto, il giorno ventitre del mese di Ottobre, convocato per le ore 17:30, presso la Sede comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno ai singoli, si è riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

ZANNI GABRIELE	Sindaco	Presente
COSSANDI GIANMARCO	Vice Sindaco	Presente
CHIARI DIEGO	Assessore	Presente
VALLI NADIA	Assessore	Presente
COTELLI GIULIO	Assessore	Presente
PIANTONI ALESSANDRA	Assessore	Presente

Numero totale PRESENTI: 6 - ASSENTI: 0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE LEONILDE CONCILIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale in numero degli intervenuti, GABRIELE ZANNI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale in data 9 aprile 2008, n. 29, veniva adottato il Programma integrato di intervento (PII) relativo al “Comparto di Intervento Strategico n. 10” (CIS 10), in variante all’allora vigente Piano Regolatore Generale, ai sensi del comma 8 dell’articolo 92 della legge regionale 11 marzo 2005 - n. 12, sul quale veniva acquisito il parere di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), espresso dalla Provincia di Brescia con provvedimento n. 3037 del 31 luglio 2008, ai sensi del comma 18 dell’articolo 3 della legge regionale n. 1/2000, richiamata dal comma 7 dell’articolo 92 della legge regionale n. 12/2005;

- con deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 settembre 2008, n. 58, il suddetto Programma integrato d’intervento veniva approvato definitivamente e tale deliberazione veniva pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Inserzioni n. 47 del 19 novembre 2008, trattandosi di Programma integrato d’intervento in variante all’allora vigente Piano Regolatore;

- con atto a rogito del Notaio Enrico Tabalappi di Rovato in data 27 febbraio 2009 – n. 62694 di repertorio – n. 14114 di raccolta, veniva stipulata la Convenzione Urbanistica per l’attuazione del Programma Integrato d’Intervento, con la quale venivano contestualmente cedute ed asservite all’uso pubblico le aree per le opere di urbanizzazione, nonché le aree per attrezzature pubbliche (standard) in forma gratuita a favore del Comune;

- con deliberazione del Consiglio Comunale in data 8 novembre 2010, n. 118, venivano adottate alcune modifiche alla Convenzione Urbanistica stipulata per l’attuazione del Programma Integrato di Intervento, successivamente approvate in via definitiva con la deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 marzo 2011, n. 15;

- con atto a rogito del Notaio Enrico Tabalappi di Rovato repertorio n. 68.112, raccolta n. 17.982, registrata a Chiari in data 20 febbraio 2012 al n. 549 Serie 1T e trascritta a Brescia in data 22 febbraio 2012 ai numeri 6637/4514, recante “Modifiche ed integrazioni alla Convenzione Urbanistica stipulata per l’attuazione del Programma integrato d’intervento “Comparto di Intervento Strategico n. 10”, veniva stipulata la Convenzione Urbanistica modificativa della precedente Convenzione stipulata con atto a rogito del Notaio Enrico Tabalappi di Rovato in data 27 febbraio 2009 – n. 62694 di repertorio – n. 14114 di raccolta;

DATO ATTO CHE:

- l’articolo 30, comma 3bis, della legge 9 agosto 2013, n. 98 conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (D.L. del Fare), ha previsto che “Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell’ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni”;

- con lettera protocollata in data 7 marzo 2014 al n. 7490 di protocollo dai proponenti il PII, corredata da cronoprogramma dei lavori, veniva richiesta la proroga dei termini della Convenzione Urbanistica stipulata con atto a rogito del Notaio Enrico Tabalappi di Rovato in data 27 febbraio 2009 – n. 62694 di repertorio – n. 14114 di raccolta;

- con deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 aprile 2014, n. 24, recante “Esame ed approvazione della proroga dei termini relativi alla Convenzione Urbanistica stipulata per l’attuazione del Programma integrato di intervento denominato CIS 10”, veniva approvata la proroga dei termini della Convenzione Urbanistica stipulata con atto a rogito del Notaio Enrico Tabalappi di Rovato in data 27 febbraio 2009 – n. 62694 di repertorio – n. 14114 di raccolta;

- con Convenzione Urbanistica integrativa stipulata con atto a rogito del Notaio Tabalappi in data 27 maggio 2014 - n. 71066 di repertorio e n. 19962 di raccolta, venivano quindi prorogati i termini della Convenzione Urbanistica originaria per l’attuazione del Programma Integrato di Intervento, ai sensi del citato articolo 30, comma 3bis, della legge 9 agosto 2013, n. 98 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69” (D.L. del Fare);

DATO ATTO ALTRESI', per quanto riguarda le opere di urbanizzazione e gli ulteriori adempimenti convenzionali previsti dal Programma integrato d'intervento, che:

- con Determinazione del Responsabile del Settore Urbanistico n. 130 del 21 marzo 2016, è stato approvato il collaudo tecnico amministrativo delle opere di urbanizzazione primaria relative sia al comparto residenziale che al comparto commerciale/direzionale/terziario del Programma integrato di intervento in oggetto;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Urbanistico n. 775 del 1 dicembre 2017, è stato approvato il collaudo tecnico amministrativo relativo al parco urbano realizzato, a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria e si è provveduto allo svincolo della relativa polizza fideiussoria n. 6208 emessa in data 26 febbraio 2009 dalla Banca di Credito Cooperativo di Pompiano e della Franciacorta;
- con deliberazione della Giunta Comunale in data 19 dicembre 2017, n. 181 è stato approvato il Regolamento per l'utilizzo del suddetto Parco urbano, intitolato a Primo Levi;

RICHIAMATO CHE la prima Variante Generale al vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), approvata con deliberazione consiliare n. 26 in data 26 aprile 2017, il cui avviso di deposito ed approvazione è stato pubblicato sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n. 32 del 09 agosto 2017 ai fini dell'efficacia della stessa, classifica l'ambito del Programma Integrato d'Intervento in argomento negli Ambiti territoriali a destinazione prevalente residenziale come "Aree soggette a Piani Attuativi, previsti dal PRG (D.G.R. VII/12654 del 7/04/03) già convenzionati", disciplinati dall'articolo 45 delle NTA del Piano delle Regole che, in particolare all'articolo 45.3 "Prescrizioni particolari", prevede che:

- "Sono fatte salve le previsioni dei piani urbanistici convenzionati alla data di adozione del presente Piano delle Regole, anche se le loro previsioni risultano con essa contrastanti. Gli ambiti stessi, quando i suddetti piani attuativi convenzionati cesseranno di avere efficacia, risulteranno sottoposti alla disciplina degli ambiti in cui essi ricadono. Nel caso di piani attuativi non completati alla scadenza della relativa Convenzione, gli stessi dovranno essere assoggettati a nuova Convenzione conseguente all'approvazione di un nuovo piano attuativo nel rispetto della capacità edificatoria originaria;

- In fase attuativa, ferma restando la Slp originaria, sono ammesse varianti plani volumetriche e delle destinazioni d'uso a condizione che siano compatibili con le destinazioni ammesse dagli ambiti del P.d.R. e a condizione che non determinino aumento di fabbisogno di standard rispetto a quanto effettivamente individuato dal Piano Attuativo. Tali prescrizioni si applicano anche ad intervento concluso a prescindere dalla disciplina prevista dagli ambiti in cui ricadono";

DATO ATTO CHE:

- con nota registrata in data 8 settembre 2017 al n. 27084 di protocollo, la società Fidelio Immobiliare richiedeva la possibilità di completare gli interventi edilizi privati afferenti il Programma integrato d'intervento in oggetto, stante l'avvenuto completamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dello stesso comparto attuativo e l'avvenuta integrale corresponsione dello standard di qualità;
- con la medesima richiesta, cui veniva allegato parere legale, si richiedeva altresì la possibilità di proseguire con gli scomputi degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, allegando all'uopo parere legale;
- con nota del Responsabile del Settore Urbanistica del 14 febbraio 2018 - protocollo n. 4916, veniva quindi comunicato alla società Fidelio Immobiliare, in considerazione della sopra citata normativa del Piano delle Regole relativa agli ambiti interessanti piani attuativi convenzionati, che necessitava procedere alla presentazione di un "Piano attuativo in completamento" che, al netto delle opere di urbanizzazione già completate, riconosca alla stessa società proponente il diritto di presentare le richieste di presentare le richieste di permesso di costruire necessarie per completare l'originaria previsione del programma integrato d'intervento ai sensi dell'articolo 45.3 delle NTA del Piano delle Regole;
- nell'ambito di tale piano attuativo di completamento doveva essere altresì concordato un nuovo schema di Convenzione per disciplinare i termini per la durata degli interventi edilizi ed i relativi

scomputi, ricordato in merito che il Comune di Palazzolo sull'Oglio, con deliberazione consiliare n. 69 del 24 novembre 2017, aveva aggiornato il contributo di costruzione ai sensi degli articoli 44.1 e 48 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.;

- in data 15 febbraio 2018 al n. 5236 di protocollo, la società Fidelio Immobiliare presentava quindi richiesta di Piano Attuativo registrata come pratica edilizia n. 1PA/2018, per il completamento del Programma integrato d'intervento denominato C.I.S. 10;

- di seguito veniva avviata l'istruttoria del piano stesso, acquisendo in data 1 marzo 2018 – con verbale n. 7234, il parere della Commissione Edilizia comunale, favorevole per quanto concerne i presupposti di approvazione del piano attuativo di completamento, ma che subordinava il proseguimento della pratica alla definizione di uno schema di Convenzione per la disciplina di realizzazione degli interventi edilizi privati e il relativo regime oneroso alla luce delle opere di urbanizzazione già realizzate e collaudate;

- la pratica veniva successivamente integrata nelle date del 4 luglio 2018 – al n. 21386 di protocollo, del 1 agosto 2018 – al n. 24249 di protocollo, del 14 settembre 2018 – n. protocollo 28133, del 20 settembre 2018 – protocollo n. 28700 e da ultimo, a seguito della comunicazione istruttoria del Responsabile del Settore Urbanistica del 27 settembre 2018 – protocollo n. 29842, in data 17 ottobre 2018 al n. 31805 di protocollo;

RICHIAMATO CHE tale progetto di Piano Attuativo è stato redatto dall'Ing. Lovo Guido, con studio a Coccaglio in Piazza Europa n. 2/c, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia al n. 4380 ed è costituito dai sotto elencati documenti ed elaborati, acquisiti agli atti del competente Settore Urbanistica:

- Tavola 1 – Progetto planivolumetrico;
- Tavola 2 – Stato di fatto – Rete acque bianche;
- Tavola 3 – Stato di fatto – Rete acque nere;
- Tavola 4 – Stato di fatto – Rete idrica e irrigazione;
- Tavola 5 – Stato di fatto – Rete gas;
- Tavola 6 – Stato di fatto – Rete elettrica;
- Tavola 7 – Stato di fatto – Telecom;
- Tavola 8 – Stato di fatto – Arredo urbano, segnaletica, illuminazione;
- Tavola 9 – Stato di fatto – Parco;
- Schema di convenzione urbanistica;

PRESO ATTO di quanto disciplinato dalla legge 17 agosto 1942 n. 1150 in ordine alla validità dei piani particolareggiati e alle modalità di intervento nei piani scaduti:

- l'articolo 17, primo comma dispone che “decorso il termine stabilito per l'esecuzione del piano particolareggiato, questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso”;

- lo stesso articolo 17, al comma 3, specifica che “(...) il comune, limitatamente all'attuazione anche parziale di comparti o comprensori del piano decaduto, accoglie le proposte di formazione e attuazione di singoli sub-comparti, purché non modificchino la destinazione d'uso delle aree pubbliche o fondiarie rispettando gli stessi rapporti dei parametri urbanistici dello strumento attuativo decaduti.”;

PRECISATO CONSEGUENTEMENTE CHE:

- la cessata efficacia di un piano attuativo, non rende l'area interessata priva di disciplina urbanistica, bensì consente la costruzione di nuovi edifici e la modificazione di quelli esistenti nel rispetto degli allineamenti e delle prescrizioni di zona stabilite dal piano scaduto, in coerenza all'orientamento giuridicamente condiviso secondo cui, qualora il piano abbia avuto attuazione nella parte pubblica, con l'avvenuta realizzazione di strade, piazze, e opere di urbanizzazione, l'edificazione si deve considerare consentita secondo un criterio di armonico inserimento del nuovo intervento nell'edificato esistente e cioè in base alle norme del piano attuativo scaduto che mantengono la loro integrale applicabilità, comportando la concreta e dettagliata conformazione della proprietà privata e costituendo pertanto le regole determinative del contenuto della proprietà delle aree incluse nel piano attuativo;

- in coerenza al principio espresso dal comma 3 dell'art. 17 della legge 1150 del 1942, d'altra parte, all'amministrazione viene rimessa la potestà di valutare e rendere esplicito l'interesse pubblico perseguito attraverso l'eventuale assenso al completamento di porzioni di piani attuativi non attuati nei termini decennali stabiliti dalla legge, potendo accogliere proposte di completamento di singoli compartimenti attraverso l'approvazione della proposta stessa in Consiglio Comunale e l'eventuale definizione di ulteriori e specifiche obbligazioni convenzionali inerenti i termini di attuazione delle opere e degli interventi; in tale fattispecie non si applicano le procedure di pubblicazione ai fini della presentazione di eventuali osservazioni/opposizioni, fermo restando il rispetto delle destinazioni d'uso delle aree pubbliche o fondiari e dei parametri urbanistici dello strumento attuativo decaduto;

RICHIAMATO ALTRESÌ CHE:

- le disposizioni legislative già previste dalla legge 10/1977 (art. 11) e al T.U. 380/2001 (art. 16) hanno stabilito il principio secondo il quale il versamento del contributo per gli oneri di urbanizzazione è alternativo alla realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione da parte del titolare dell'intervento e che ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi;

- la giurisprudenza *“ha affermato che la scadenza della lottizzazione per decorso del termine decennale non esime l'Amministrazione, all'atto del rilascio di una nuova concessione, di tenere conto dell'apporto già assicurato dei soggetti lottizzanti ai fini della realizzazione delle relative opere; pertanto la determinazione degli oneri di urbanizzazione deve essere effettuata previa rivalutazione delle eventuali cessioni di aree rispetto al momento in cui furono effettivamente conferite, onde si deve argomentare l'illegittimità della determinazione effettuata ai sensi dell'art. 3 L. 28 gennaio 1977 n. 10.*

Alla luce di quest'ultimo orientamento, e della “ratio” della vigente normativa, sopra menzionata, si deve quindi affermare il principio che il contributo per oneri di urbanizzazione non è dovuto nel caso di concessione edilizia (ora: permesso di costruire, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 380 del 2001) relativa all'attuazione di un insediamento per il quale le opere di urbanizzazione risultino già integralmente realizzate sulla base di una convenzione di lottizzazione o atto unilaterale d'obbligo a suo tempo sottoscritti dai proprietari delle aree interessate, ancorché scaduti, mentre nel caso di realizzazione solo parziale delle opere l'Amministrazione, all'atto del rilascio del permesso di costruire, non può chiedere il pagamento dell'intero contributo di urbanizzazione, ma deve valutare l'entità delle opere ed il valore dei conferimenti di aree eventualmente eseguiti in esecuzione della convenzione scaduta, allo scopo di procedere ad una corrispondente riduzione dell'importo dovuto dal richiedente a titolo di contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione” (TAR Marche, sezione I, 08.02.2010 n. 31);

- la ulteriore e più recente pronuncia del Cons. di Stato (Sez. IV, 23.09.2011 n. 5354), con cui è stato sottolineato come *“l'onere del contributo di urbanizzazione essendo indubbiamente annoverabile tra le prestazioni patrimoniali che il Comune può imporre in base ad apposite norme (v. art. 16 T.U. n. 380/2001 delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) a colui che intende eseguire un intervento edilizio in una determinata zona omogenea del territorio comunale, non può, in assenza di specifica previsione, nuovamente ricadere su quest'ultimo”. (...)* La scadenza del termine di efficacia della convenzione di lottizzazione è un esito contemplato dalla normativa di settore e tuttavia il principio di corrispettività tra oneri di urbanizzazione e costi delle relative opere connesse all'edificazione, non ne tiene conto laddove, volendo costruire, tali oneri siano già stati assolti.”;

DATO ATTO CHE:

- come anzidetto nell'ambito del Programma integrato d'intervento in esame, sono state integralmente

cedute le aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, realizzate le relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed è stato integralmente corrisposto lo standard di qualità;

- l'edificazione sui lotti eventualmente non edificati durante la vigenza del Programma integrato d'intervento effettuata in conformità allo strumento scaduto, non determina alcun incremento del carico urbanistico precedentemente determinato né in termini di aree da cedere né in termini di opere da realizzare essendo il piano stesso già stato dimensionato in ragione della sua completa e compiuta attuazione;

- alla luce della normativa e della giurisprudenza prima richiamate:

> risulta in modo chiaro che la partecipazione agli oneri connessi alle trasformazioni del territorio è correlata all'incremento del carico urbanistico del singolo intervento e si attua alternativamente attraverso la corresponsione in denaro del contributo dovuto (pagamento degli oneri di urbanizzazione) oppure attraverso la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione medesime;

> si deve escludere che l'attuazione del medesimo intervento di trasformazione, in assenza di specifica previsione, partecipi due volte agli oneri di urbanizzazione: prima attraverso la realizzazione diretta delle opere e poi, essendo "scaduto" il piano, decorsa la validità della convenzione urbanistica e interamente realizzate e positivamente collaudate le opere di urbanizzazione, attraverso il pagamento integrale degli oneri;

OSSERVATO CHE la normativa statale (L. 1150 del 1942) e le relative disposizioni regolamentari regionali richiamate in premessa non entrano nel merito della particolare fattispecie relativa alle modalità applicative del contributo di costruzione per gli interventi compresi all'interno dei comparti attuativi (come diversamente definiti dalle leggi regionali e dagli strumenti urbanistici comunali) scaduti;

CONSIDERATO CHE il piano attuativo oggetto della presente deliberazione prevede in sintesi che:

- i termini di attuazione degli interventi edilizi privati previsti dal Programma integrato d'intervento vengono prorogati per 5 anni;

- la proroga degli scomputi per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria da corrispondere al momento del rilascio dei titoli abilitativi edilizi, in proporzione agli spazi da edificare oggetto del singolo Permesso di Costruire, deducendo dal costo determinato secondo le tariffe approvate con deliberazione del Consiglio comunale in data 24 novembre 2017, n. 69, il costo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria già realizzate;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., il quale al comma 1 prevede che *"I piani attuativi e loro varianti, conformi alle previsioni degli atti di PGT, sono adottati dalla giunta comunale; nel caso si tratti di piani di iniziativa privata, l'adozione interviene entro novanta giorni dalla presentazione al comune del piano attuativo o della variante. Il predetto termine di novanta giorni può essere interrotto una sola volta qualora gli uffici comunali deputati all'istruttoria richiedano, con provvedimento espresso da assumere nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione del piano attuativo, le integrazioni documentali, ovvero le modifiche progettuali ritenute necessarie per l'adeguamento dello stesso alle prescrizioni normative vigenti; in questo caso, il termine di novanta giorni di cui al presente comma decorre nuovamente e per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa, ovvero delle modifiche progettuali richieste; della conclusione della fase istruttoria, indipendentemente dall'esito della medesima, è data comunicazione da parte dei competenti uffici comunali al soggetto proponente. La conclusione in senso negativo della fase istruttoria pone termine al procedimento di adozione dei piani attuativi e loro varianti"*;

VISTA la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il Governo del Territorio" e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 12 e 14;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica rilasciato in data 22 ottobre 2018 dal Responsabile del Settore Urbanistica Arch. Giovanni Piccitto, ai sensi dell'articolo 147 bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e sue s.m.i., attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa posta in essere con il presente atto;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 22 ottobre 2018 dal Dirigente Area Finanziaria – Affari Generali /Vicesegretario Dott. Gallone Giuseppe, ai sensi dell’articolo 147 bis del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e sue s.m.i., attestante la regolarità e la correttezza contabile del presente atto;

con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. di adottare il piano attuativo relativo al completamento del Programma Integrato d’Intervento denominato CIS 10, secondo il progetto redatto dall’Ing. Guido Lovo, con studio a Coccaglio in Piazza Europa n. 2/c, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia al n. 4380, costituito dai sotto elencati documenti ed elaborati, acquisiti agli atti del competente Settore Urbanistica:

- Tavola 1 – Progetto piani volumetrico;
- Tavola 2 – Stato di fatto – Rete acque bianche;
- Tavola 3 – Stato di fatto – Rete acque nere;
- Tavola 4 – Stato di fatto – Rete idrica e irrigazione;
- Tavola 5 – Stato di fatto – Rete gas;
- Tavola 6 – Stato di fatto – Rete elettrica;
- Tavola 7 – Stato di fatto – Telecom;
- Tavola 8 – Stato di fatto – Arredo urbano, segnaletica, illuminazione;
- Tavola 9 – Stato di fatto – Parco;
- Schema di convenzione urbanistica;

3. di disporre che, ai sensi dell’articolo 14 – comma 2 – della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, la presente deliberazione di adozione venga depositata per quindici giorni consecutivi nella segreteria comunale, unitamente a tutti gli elaborati, che gli atti siano altresì pubblicati nel sito informatico dell’amministrazione comunale e che del deposito e della pubblicazione nel sito informatico dell’amministrazione comunale ne venga data comunicazione al pubblico mediante avviso affisso all’albo pretorio;

4. di dare atto inoltre che la presente deliberazione, corredata dei relativi allegati, sarà pubblicata sul sito internet del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’articolo 39, del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, ai fini della trasparenza dell’attività di pianificazione della pubblica amministrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
GABRIELE ZANNI

Il Segretario Generale
LEONILDE CONCILIO

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

La Deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate.



Proposta di Deliberazione di Giunta comunale

**Servizio Edilizia Privata - Catasto
Proposta n° 35/2018**

**OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO ATTUATIVO CONFORME AL PGT VIGENTE, PER
IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI EDILIZI PRIVATI DEL PROGRAMMA
INTEGRATO D'INTERVENTO DENOMINATO COMPARTO DI INTERVENTO
STRATEGICO N. 10 (CIS 10).**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere

Favorevole

Contrario

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
Palazzolo sull'Oglio, li 23-10-2018

Il Responsabile del Settore
GIOVANNI PICCITTO



CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO
Provincia di Brescia

Proposta di Deliberazione di Giunta comunale

Servizio Edilizia Privata - Catasto
Proposta n° 35/2018

**OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO ATTUATIVO CONFORME AL PGT VIGENTE, PER
IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI EDILIZI PRIVATI DEL PROGRAMMA
INTEGRATO D'INTERVENTO DENOMINATO COMPARTO DI INTERVENTO
STRATEGICO N. 10 (CIS 10).**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

ai sensi dell'articolo 49, comma 1, e 147 bis comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Si esprime parere

Favorevole

Contrario

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
Palazzolo sull'Oglio, li 23-10-2018

II DIRIGENTE/VICE SEGRETARIO
GIUSEPPE GALLONE



Deliberazione di Giunta comunale n° 152/2018

SETTORE URBANISTICA E SUAP

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO ATTUATIVO CONFORME AL PGT VIGENTE, PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI EDILIZI PRIVATI DEL PROGRAMMA INTEGRATO D'INTERVENTO DENOMINATO COMPARTO DI INTERVENTO STRATEGICO N. 10 (CIS 10).

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica che il provvedimento viene pubblicato all'Albo online consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 26-10-2018 per giorni quindici consecutivi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'esecutività dell'atto.

Palazzolo sull'Oglio, li 26-10-2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa LEONILDE CONCILIO

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate